GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Venerdì, 8 febbraio 1924** **Numero 33**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del II volume dell'annata 1923 di detta pubblicazione

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del volume suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della Raccolta delle leggi e dei decreti, via Giulia, 52, Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che, trascorso detto termine, essi non verranno più ammessi, e che gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

ERRATA-CORRIGE

Nel R decreto 7 ottobre 1923, n. 2719, concernente la sistemazione del personale ed agenti dell'Amministrazione carceraria delle nuove Provincie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1923, all'art. 6, capoverso, 3° rigo, deve leggersi: « conseguenti aumenti », in luogo di: « seguenti assegni »; all'art 14, rigo 14°, deve leggersi: « R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, ed al relativo regolamento approvato con R decreto 24 novembre stesso, n. 756 », in luogo di: « R. decreto 24 novembre stesso, n 756 » all'art. 18, rigo 5°, al n 1862 deve aggiungersi: « n 722 »; alla tabella n. 3 allegata, ultimo rigo. deve leggersi: « aumento di L. 400 », in luogo di: « aumento di L. 300 »; ed alla tabella n 4 deve seguire la seguente:

Tabella 4-bis.

Archivisti.

Stipendio iniziale L. 7000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado	L. 7800.
Stipendio al compimento dell'8° anno di grado	L. 8600.
Stipendio al compimento del 12° anno di grado	L 9400.
Stipendio al compimento del 16° anno di grado	L. 10,100.
Stipendio al compimento del 20° anno di grado	L. 10,800.
Stipendio al compimento del 24° anno di grado	L. 11,500.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

BANDI DI CONCORSO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

AVVISO.

Si fa noto per ogni effetto di legge che l'on. ex deputato dott. Dino Philipson ha dichiarato di avere smarrito le due medaglie parlamentari rilasciategli per la XXV e XXVI Legislatura.

Roma, li 7 febbraio 1924.

I deputati questori:
GUARIENTI — RENDA — RONDANI.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1923, n. 3146.
Proroga del termine per l'occupazione temporanea dei terreni occorsi per baraccamenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto il decreto Luogotenenziale 3 novembre 1918, numero 1857;
Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1178;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogato fino al 31 dicembre 1928 il termine di cui all'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 3 novembre 1918, n. 1857, entro il quale può essere protratta con decreto del Prefetto, di anno in anno, per ciascuno dei Comuni per i quali ne sia riconosciuta la necessità, la occupazione temporanea dei terreni occorsi per baraccamenti o per altre esigenze, nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 28. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3145.
Nomina del direttore generale del Debito pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data odierna col quale il grand'ufficiale Olindo D'Arienzo, direttore generale del Debito pubblico è dispensato dal servizio per ragioni di servizio a decorrere dal 1° gennaio 1924;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Cirillo gr. uff. Nicola, intendente di finanza col titolo e le funzioni di ispettore generale, è nominato direttore generale del Debito pubblico a decorrere dal 1° gennaio 1924.

Art. 2.

I titoli del Debito pubblico, già preparati con firma a facsimile dicente: « D'Arienzo », potranno essere adoperati fino a consumazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 24. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1923, n. 3151.
Liquidazione dei compensi di costruzione stabiliti dal decreto Luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 30 marzo 1919, numero 502;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai soli effetti della liquidazione degli ammortamenti previsti dagli articoli 1 (sottoarticolo 1) e 4 (sottoarticolo 12 E) del decreto-legge Luogotenenziale 30 marzo 1919, numero 502, l'ammontare dei compensi di costruzione da detrarsi dal valore iniziale dei piroscafi, a termini dell'art. 1 sottoarticolo 2) dello stesso decreto, sarà calcolato dal Commissariato per i servizi della marina mercantile tenendo conto dei dati risultanti dall'atto di nazionalità, nonchè dagli accertamenti degli uffici tecnici di vigilanza circa i macchinari costituenti il primo armamento dei piro-

scafi, pei quali deve farsi la liquidazione ed in difetto di tali elementi, tenendo conto dei dati rilevabili da piroscafi simili.

Le controversie che sorgessero dall'applicazione del presente decreto saranno decise dalla Commissione arbitrale istituita con decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 34. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. 3153.

Semplificazione nella procedura per le pensioni dei maestri elementari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le disposizioni dell'art. 38 del testo unico delle leggi sul Monte pensioni approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e quelle degli articoli 58 (commi *D* e *E*), 78, 79 del regolamento per l'esecuzione del testo unico stesso approvato con decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, numero 295;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La liquidazione degli assegni di riposo, in esecuzione del R. decreto-legge 12 maggio 1923, n. 1117, sarà fatta in base:

a) alla iscrizione dell'insegnante sugli elenchi annuali dei contributi per il Monte pensioni degli insegnanti elementari;

b) ad un'attestazione dell'Amministrazione scolastica governativa e, per gli insegnanti alle dipendenze dei Comuni autonomi, della Amministrazione comunale (autenticata nella sostanza dall'autorità governativa predetta) che indichi per anni, mesi e giorni la durata complessiva del servizio prestato;

c) alla deliberazione di collocamento a riposo, in cui sia specificata, agli effetti dell'art. 3 del Regio decreto-legge suaccennato, la causa del provvedimento.

La pensione sarà liquidata sugli stipendi, sui quali venne corrisposto il contributo, tenuti presenti, per quelli stabiliti dalle leggi 11 aprile 1886, n. 3798, e 8 luglio 1904, n. 407, le norme per l'applicazione della tabella *A*) annessa al R. decreto-legge sovraindicato.

Art. 2.

Gli insegnanti, ai quali sia stata liquidata la pensione con le norme del precedente articolo, senza pregiudizio del loro diritto di ricorso alle sezioni unite della Corte dei conti, previsto dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul Monte pensioni, ove abbiano fondato motivo di ritenere che siasi verificato errore nel computo degli anni di servizio e degli stipendi assunti a base della liquidazione, potranno chiedere, in via amministrativa, all'appoggio di validi documenti, la revisione della liquidazione stessa.

Art. 3.

All'insegnante, che venga collocato a riposo avendo compiuti 40 anni di servizio sarà, in attesa della liquidazione della pensione, pagato un acconto mensile pari ad un terzo dello stipendio goduto all'atto del collocamento a riposo, da elevarsi alla metà dello stipendio per coloro, che hanno compiuti 45 anni di insegnamento. Per gli insegnanti dipendenti dall'Amministrazione governativa il pagamento dell'acconto verrà effettuato, a cura delle Delegazioni del tesoro, sui singoli ruoli di spese fisse chiusi per cessazione dello stipendio; per gli insegnanti dipendenti dai Comuni, che conservano l'autonomia scolastica, provvederanno le casse comunali.

Ai pensionandi verrà anche corrisposta l'indennità di caro viveri nella misura di mensili L. 180 lorde, fatta eccezione per coloro che fossero provvisti di stipendio o di altra pensione a carico di Amministrazioni pubbliche, di importo per lo meno eguale a quello sovraccennato, nel quale caso sarà la stessa indennità corrisposta nella minor somma di L. 50.

Il pagamento dell'acconto e dell'indennità caro-viveri sarà disposto dal provveditore agli studi.

Le Delegazioni del tesoro e le Amministrazioni comunali otterranno il rimborso delle anticipazioni fatte, trasmettendo mensilmente, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza i titoli comprovanti il pagamento delle somme come sopra corrisposte. L'importo di tali pagamenti sarà regolato dopo avvenuta la liquidazione della pensione.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 36. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3161.

Indennità di volo al personale comandato a compiere voli con aeroplani od ascensioni con dirigibili per ragioni di servizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2321;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Commissario per l'aeronautica, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È corrisposta un'indennità di volo nella misura di L. 600 mensili al personale il quale, pur non appartenendo ai reparti dipendenti dal Comando generale della Regia aeronautica o ai reparti di volo dipendenti dall'Intendenza generale, di cui al R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2321, è comandato a compiere voli con aeroplani od ascensioni con dirigibili per ragioni di servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 54. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1924, n. 74.
Autorizzazione all'Unione edilizia nazionale per il deposito presso la Cassa depositi e prestiti di contributi scontati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 151, relativo alla costituzione ed all'ordinamento dell'Unione edilizia nazionale;
Visto il decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1542, che approva il regolamento dell'Unione edilizia nazionale;
Visto il testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto il R. decreto 6 novembre 1919, n. 2241;
Visto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2309;
Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2022, relativo alla liquidazione dell'Unione edilizia nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, e con i Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Unione edilizia nazionale in liquidazione è autorizzata a versare alla Cassa depositi e prestiti l'ammontare dei contributi volontariamente devoluti da caratisti e committenti a norma delle leggi in vigore per i danni del terremoto, e comunque scontati, pei quali, alla data del 4 ottobre 1923, non siano stati regolarmente iniziati o appaltati all'Unione i correlativi lavori di costruzione, di ricostruzione o di riparazione, o non siano state rilasciate le corrispondenti caparature.

Art. 2.

Le somme da versare sono computate, tenendo conto dell'importo netto ricavato dall'Unione o con ciascuna operazione di sconto, compreso anche il decimo che per le devoluzioni volontarie è stato assegnato al fondo di riserva, a termini dell'art. 347 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, di ogni credito e spesa da detrarsi a favore dell'Unione e da accertarsi a norma degli articoli seguenti e dell'interesse da liquidarsi a favore del caratista o committente, con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data dello sconto, nella misura fissata dalla Cassa depositi e prestiti pel conto corrente fruttifero dell'Unione.

E' escluso dal versamento anzidetto il decimo di cui agli articoli 1 e 3 del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 151, e all'art. 3 del R. decreto-legge 6 novembre 1919, n. 2241, relativamente al quale l'Unione regolerà in seguito ogni eventuale rapporto col Tesoro dello Stato.

Art. 3.

Le somme versate dall'Unione edilizia sono costituite, in favore dei devolventi indicati dall'Unione, in depositi distinti vincolati ai termini e per gli effetti del presente decreto.

Dette somme sono fruttifere dell'interesse ordinario corrisposto dalla Cassa depositi e prestiti e possono essere cedute nelle forme stabilite dalla legge per la cessione dei diritti a mutuo.

Art. 4.

L'Unione edilizia nazionale è tenuta a dare comunicazione, a mezzo di atto di usciere, dell'avvenuto deposito ai suoi originali devolventi, indicando l'ammontare delle somme versate e di quelle eventualmente trattenute per crediti e spese specificate.

Entro 15 giorni dalla notifica gli interessati possono esperimentare, con atto di usciere, qualunque opposizione. Trascorso infruttuosamente tale termine, si intendono definitivamente accettati il deposito ed il conto relativo.

Sulle opposizioni decide il Ministero delle finanze, sentito il liquidatore dell'Unione, e contro tale decisione non è ammesso alcun gravame nè in linea giudiziaria nè in linea amministrativa.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli precedenti sono applicabili anche nei casi in cui i lavori siano stati dall'Unione eseguiti e collaudati nel loro complesso o in parziali stralci, per quella parte di contributi che rimanga in eccedenza sull'ammontare dei lavori ultimati o che resti disponibile per eseguire gli ulteriori lotti di lavori ancora da iniziarsi o da appaltarsi.

Art. 6.

L'Unione edilizia nazionale è autorizzata altresì a procedere al versamento ed al deposito di cui agli articoli 1 e 3 della parte dei contributi inerenti a lavori in corso di esecuzione rimasta disponibile, quando vi si consenta da parte dei devolventi o committenti e questi assumano a loro carico il proseguimento dei lavori.

In tal caso l'Unione ha il diritto di trasferire ai devolventi o committenti i contratti di appalto con tutte le conseguenze di legge, o di risolverli a termini delle disposizioni vigenti sui lavori pubblici e senza pagamento del decimo, nel caso in cui l'appaltatore non accetti incondizionatamente il trasferimento.

Art. 7.

In tutti i casi previsti dagli articoli precedenti, dopo il definitivo trasferimento dei contributi, deve considerarsi senza possibile eccezione o riserva risoluto ogni rapporto contrattuale tra i committenti e devolventi e l'Unione edilizia nazionale, la quale rimane esonerata da qualsiasi ulteriore obbligo o responsabilità sia nei riguardi dei predetti contraenti, che nei riguardi dei terzi.

Art. 8.

La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento in favore degli interessati o dei loro cessionari in base ad ordinativi rilasciati dall'intendente di finanza della Provincia in cui ricadono i lavori in relazione allo svolgimento di essi e su certificati di avanzamento o di collaudo rilasciati dal l'ufficio locale del Genio civile, dai quali risulti che i lavori corrispondono ai progetti preventivamente approvati ed alle speciali norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le località colpite dal terremoto.

Nel costo dei lavori può essere compreso il costo effettivo dell'area, quando esso non sia stato precedentemente computato, e possono comprendersi anche le spese generali di progetto, amministrazione, direzione e sorveglianza in misura non superiore a quelle fissate dall'art. 17 del regolamento 19 agosto 1917, n. 1542.

Art. 9.

Le somme inscritte in deposito a favore degli interessati possono essere anche impiegate, nelle località danneggiate dai terremoti e nei soli casi di cui all'art. 16 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, per l'acquisto di costruzioni o parti di costruzioni economiche, eseguite con fondi dello Stato, del Comune o di privati, purchè non già coperte con diritti a mutuo. In tal caso il pagamento avviene egualmente in base ad ordinativo dell'intendente di finanza, su certificato del Genio civile che attesti la regolarità ed il valore complessivo della costruzione, secondo le norme dell'articolo precedente.

Art. 10.

I lavori di costruzione devono essere eseguiti e completati entro il 30 giugno 1927, sotto comminatoria di decadenza.

Ove, entro il 30 giugno 1927, gli aventi diritto non abbiano presentato domanda per il pagamento delle somme loro dovute, il Ministero delle finanze ha facoltà di disporre l'annullamento dei depositi tuttora giacenti ed il reintegro al Tesoro dello Stato delle somme di sua spettanza, rimanendo salvi agli interessati i loro diritti a mutuo tuttora non utilizzati da far valere secondo le norme ordinarie che saranno ancora in vigore.

Art. 11.

I devolventi e loro cessionari a cui vengano applicate le norme sopra indicate hanno diritto, a costruzione ultimata, di chiedere direttamente al Ministero delle finanze, la concessione dell'ulteriore quarto di contributo, ai termini delle disposizioni vigenti e la Cassa depositi e prestiti ha facoltà di scontare e corrispondere direttamente tali aumenti su relativo certificato di concessione del Ministero delle finanze.

Art. 12.

I depositi, i pagamenti relativi e tutti gli atti di notifica e di cessione per l'applicazione delle norme di cui agli articoli precedenti sono esenti da qualunque tassa di bollo e registro.

Art. 13.

In corrispondenza delle somme versate in dipendenza delle disposizioni di cui al presente decreto, l'Unione edilizia nazionale ha diritto di chiedere alla Cassa depositi e prestiti e questa può concedere su parere favorevole del suo Consiglio di amministrazione, lo sconto di altrettanti contributi per lavori in corso a cura dell'Unione, inerenti a diritti a mutuo regolarmente riconosciuti.

Art. 14.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 42. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1924, n. 75.

Applicazione del R. decreto-legge 23 settembre 1923, n. 2309, autorizzante la spesa di L. 500,000,000 per l'anticipazione dei contributi diretti dello Stato ai danneggiati da terremoti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e le successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 21 gennaio, 13 maggio e 14 novembre 1915, rispettivamente nn. 27, 775 e 1661, nonchè le successive modificazioni emanate in conseguenza del terremoto del 13 gennaio 1915;

Visto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2309, contenente l'autorizzazione della spesa di L. 500,000,000, per l'anticipazione dei contributi diretti dello Stato ai danneggiati dai terremoti;

Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2022, relativo alla liquidazione dell'Unione edilizia nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, e coi Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le domande di anticipazione del contributo dello Stato, mediante rilascio delle speciali obbligazioni create dal Regio decreto legge 27 settembre 1923, n. 2309, saranno presentate entro il 30 giugno 1925, al Ministero delle finanze,

a mezzo delle Intendenze di finanza, corredate dagli atti comprovanti il diritto a contributo, giusta le vigenti disposizioni, e dai progetti esecutivi dei lavori da fare riscontrati regolari dai competenti uffici del Genio civile, i quali dovranno accertare che i progetti stessi rispondano alle speciali norme tecniche ed igieniche in vigore per i paesi danneggiati dal terremoto e che i lavori siano previsti nei limiti dello stretto necessario, con esclusione, pertanto, di qualsiasi opera di abbellimento e di ampliamento, in caso di riparazione.

I progetti potranno corrispondere all'intero ammontare del contributo da concedere od anche ad una quota parte di esso.

Nei preventivi di spesa potrà essere compreso il costo dell'area ed un aumento percentuale nella misura non superiore al 10 % del costo dei lavori per direzione ed assistenza, collaudo ed interessi passivi e diritti di commissione, e non superiore al 2 % per la redazione dei progetti.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze, riscontrata la regolarità degli atti e delle perizie, determinerà:

a) il contributo massimo spettante al danneggiato, consentito dalle vigenti disposizioni;

b) l'ammontare del contributo diretto corrispondente al preventivo generale, ai sensi dell'ultimo comma dello articolo precedente, aumentato della maggiore spesa derivante dalla differenza del saggio dello sconto di cui alla lettera *c*) di questo articolo. L'importo complessivo non potrà eccedere la somma di cui alla precedente lettera *a*) e sarà ripartito in quote semestrali, fissando la durata ed assumendo come decorrenza la scadenza della corrispondente obbligazione;

c) l'importo della obbligazione, da impegnare in bilancio, che sarà ottenuto scontando al 1° luglio dell'esercizio finanziario nel quale scadrà l'obbligazione ed al saggio del 5 % composto in ragion d'anno, le quote semestrali di cui alla lettera *b*).

Art. 3.

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle obbligazioni con scadenza entro il 30 giugno 1927, i contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo saranno fissati in base ai coefficienti di aumento disposti dagli articoli 7 e 8 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, e prorogati al 30 giugno 1927.

Per la determinazione dell'ammontare delle obbligazioni con scadenza posteriore al 30 giugno 1927, i coefficienti saranno in seguito fissati con Regio decreto promosso dal Ministero per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, tenuto conto dei presumibili prezzi dei materiali e della mano d'opera.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze determinerà i criteri di distribuzione delle obbligazioni da emettersi per ciascun esercizio, in proporzione agli stanziamenti, tra le varie regioni danneggiate e le diverse categorie di interessati.

In tale assegnazione avranno la preferenza coloro che avevano già ceduto o devoluto all'Unione edilizia nazionale i loro diritti a mutuo, semprechè abbiano rescisso i relativi contratti di cessione o di devoluzione ed abbiano liquidato con l'Unione ogni loro rapporto di credito o debito.

Le domande per il rilascio delle obbligazioni potranno essere avanzate ed istruite subito dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge e le obbligazioni saranno emesse e consegnate appena l'istruttoria sia completata.

Art. 5.

Per le anticipazioni relative ai contributi già devoluti all'Unione edilizia nazionale ed agli istituti mutuanti, e non ancora scontati, l'istruttoria già compiuta conserverà pieno valore a tutti gli effetti delle nuove disposizioni, e saranno applicabili integralmente le norme dei precedenti articoli.

Art. 6.

Il termine del biennio stabilito dall'art. 3 del R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2309, per il completamento dei lavori, s'intende prorogato fino alla scadenza della obbligazione, quando l'obbligazione sia emessa con esigibilità posteriore ai due anni dalla data di emissione.

Art. 7.

Le obbligazioni «danneggiati terremoti» saranno rilasciate con esenzione dalla tassa di bollo al nome dell'avente diritto al contributo; esse saranno stampate su carta filigranata, avranno una numerazione ordinale, l'indicazione in lettere ed in cifre del valore nominale, e quelle dell'opera per la quale sono state emesse, il bollo a secco, la data del rilascio, quella della esigibilità e porteranno la firma del Ministro per le finanze, o chi per esso, ed il visto della Corte dei conti.

Sulle obbligazioni sarà apposta la seguente avvertenza:

«La presente obbligazione sarà pagata entro 30 giorni dalla sua presentazione alla Intendenza di finanza di . . . . sempre che sia esigibile e sia prodotto un certificato dell'ufficio del Genio civile attestante l'ultimata costruzione, la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti e la loro rispondenza alle speciali norme tecniche obbligatorie per i paesi colpiti dal terremoto».

I segni caratteristici delle obbligazioni e quanto altro occorra pel servizio di esse saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

Le obbligazioni saranno consegnate agli interessati a mezzo delle sezioni di Regia tesoreria provinciale. All'Intendenza di finanza competente sarà inviata la contromatrice del titolo.

Gli stampati per le obbligazioni saranno soggetti a rigoroso rendiconto.

Art. 8.

La notifica della cessione di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2309, verrà fatta all'Intendenza di finanza del luogo dove l'obbligazione sarà esigibile.

La girata delle obbligazioni da parte degli analfabeti avrà luogo con l'apposizione del segno di croce, attestato da notaio con l'intervento di due testimoni.

Art. 9.

La dimostrazione dell'avvenuta ricostruzione e della esistenza delle condizioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2309, compete tanto all'intestatario delle obbligazioni quanto all'ultimo giratario a cui deve essere pagato l'importo del titolo o la somma risultante dal collaudo.

Art. 10.

Le Intendenze di finanza provvederanno al pagamento delle obbligazioni in seguito alla esibizione dei documenti di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 27 settembre 1923, numero 2309, mediante assegni su apertura di credito emessa sugli speciali stanziamenti di bilancio.

Non è applicabile a queste aperture di credito il limite massimo di cui all'art. 56 del R. decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440.

Le obbligazioni estinte verranno annullate ed allegate ai rendiconti delle Intendenze insieme con la contromatrice delle obbligazioni stesse e con la matrice dell'assegno di pagamento.

Se l'importo delle spese per l'esecuzione dell'opera, comprese le percentuali di cui all'ultimo comma dell'art. 1, risulterà dal certificato di collaudo inferiore all'ammontare dell'obbligazione, questa sarà ugualmente annullata e l'Intendenza di finanza la liquiderà per la cifra minore, facendo constare la riduzione sul titolo e sulla contromatrice.

Art. 11.

Il riscontro della Corte dei conti sarà fatto in sede di emissione delle obbligazioni ed in sede di revisione dei rendiconti delle Intendenze di finanza.

In caso di smarrimento o di distruzione delle obbligazioni sarà rilasciato un duplicato ad istanza dell'ultimo giratario quale risulterà dalle notifiche fatte alle Intendenze di finanza, e previa la procedura stabilita in casi analoghi, per le iscrizioni nominative del Debito pubblico.

Art. 12.

L'art. 16 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, è mantenuto in vigore sino al 30 giugno 1924.

Art. 13.

Il limite di L. 5000 del reddito imponibile complessivo stabilito dagli articoli 8 e seguenti e 28 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, è elevato a L. 15,000, agli effetti della concessione del contributo dello Stato di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2309.

Art. 14.

Tutti gli atti per la presentazione, istruttoria e documentazione delle domande di anticipazione, per le cessioni e le eventuali notifiche, nonchè per la riscossione delle somme anticipate, saranno esenti da qualunque tassa di registro e bollo.

Art. 15.

Alle società regolarmente costituite che abbiano assunto o che assumeranno nell'atto costitutivo o in atto successivo come scopo precipuo il finanziamento delle obbligazioni o la riparazione o la ricostruzione per conto di privati o di Enti di edifici danneggiati o distrutti dal terremoto, sono applicabili le agevolazioni ed esenzioni fiscali consentite dagli articoli 381 e 382 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, limitatamente agli atti inerenti alle attività sopra specificate.

Alle società predette sono estese le disposizioni di cui agli articoli 297 del succitato testo unico e 20 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 775, per quanto riguarda la validità e revalenza dell'ipoteca. Nessuna esenzione è consentita per il bollo sulle cambiali.

Art. 16.

E' prorogato al 30 giugno 1924 il termine di cui all'articolo 299 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, già prorogato al 31 dicembre 1923 con l'art. 27 del R. decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545, per quanto concerne la procedura di esecuzione sugli immobili colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 17.

Rimangono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 18.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 43. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1924, n. 16.
Erezione in Ente morale della fondazione « Borsa di studio Beniamino Rinaldi ».

N. 16. R. decreto 6 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, la fondazione « Borsa di studio Beniamino Rinaldi », viene eretta in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 10 gennaio 1924, n. 27.
Revoca delle disposizioni concernenti la istituzione del Regio vice consolato, in Duluth.

N. 27. R. decreto 10 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, vengono revocate le disposizioni del R. decreto 15 settembre 1923, n. 2291, per quanto concerne la istituzione del Regio vice consolato di prima categoria in Duluth.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1924, n. 66.
Erezione in Ente morale dell'Associazione veneta fra utenti di caldaie a vapore delle regioni venete e della Dalmazia.

N. 66. R. decreto 5 febbraio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'Associazione veneta fra utenti di caldaie a vapore delle regioni venete e della Dalmazia è eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1924.

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1924.
Conferma alla Cassa di risparmio di Venezia della facoltà di emettere assegni circolari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, sul nuovo regime degli assegni circolari;

Veduto il decreto Ministeriale 15 novembre 1923, per l'attuazione del predetto decreto-legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 29 dello stesso mese;

Decreta:

È confermata la facoltà di emettere gli assegni circolari di che al R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, alla Cassa di risparmio di Venezia, già autorizzata ad emettere titoli della specie in base al R. decreto 28 settembre 1919, n. 1922.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1924.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per l'economia nazionale: CORBINO.

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1923.
Istituzione di un ufficio secondario postale e telegrafico.

IL MINISTRO PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133;
Visto il R. decreto n. 2428 del 16 ottobre 1923;
Riconosciuta l'opportunità di istituire a Trani un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale postale e telegrafico ivi esistente;
Procedutosi alla liquidazione della retribuzione da assegnarsi all'ufficio secondario postale e telegrafico predetto;

Decreta:

1° E' istituito a Trani (Bari) un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale postale e telegrafico ivi esistente.
Col decreto di concessione previsto dall'art. 6 del R. decreto del 3 maggio 1922, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento.
2° All'ufficio secondario postale e telegrafico di Trani è assegnata la retribuzione annua complessiva di L. 46,520.
3° La persona alla quale verrà concessa la titolarità dell'ufficio secondario postale e telegrafico di Trani dovrà prestare la cauzione di L. 40,000.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 dicembre 1923.

p. *Il Ministro*: CARADONNA.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per un posto di primo segretario della carriera amministrativa nel Ministero delle finanze da assegnarsi all'ufficio tecnico degli Istituti di previdenza presso la Cassa dei depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8, libro I, del Reale decreto 2 gennaio 1913, n. 453 che approva il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza;

Visto il Reale decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (allegato II), che approva l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Determina:

Art. 1.

E' aperto presso il Ministero delle finanze un concorso per titoli ad un posto di primo segretario della carriera amministrativa con lo stipendio iniziale di L. 11,600 oltre L. 800 di supplemento di servizio attivo, assegnato all'ufficio tecnico della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 2.

I concorrenti dovranno far parte del personale del Ministero delle finanze ed essere forniti di laura in matematica, conseguita in una delle Università del Regno o presso il Regio istituto superiore di studi commerciali ed attuariali, oppure forniti del diploma di ingegnere, conseguito in una Università del Regno.
I concorrenti potranno presentare inoltre tutti quegli altri titoli atti a comprovare la loro competenza nelle scienze matematiche ed attuariali
Qualora, o per mancanza di concorrenti, o per deficienza di titoli speciali, il concorso fra il personale predetto riuscisse infruttuoso, verrà, con decreto Ministeriale, indetto un altro concorso per titoli, al quale potranno essere ammesse anche persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

Le domande di concorso dovranno essere presentate alla Direzione generale del personale e dei servizi speciali presso il Ministero delle finanze non più tardi del 29 febbraio p. v., corredate del certificato della conseguita laurea o del diploma di cui all'articolo precedente, nonchè di tutti gli altri titoli che i concorrenti intendessero presentare.

Art 4.

Con altro decreto Ministeriale sarà provveduto alla nomina della Commissione che, ai termini del sopracitato art. 8, libro I, del R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, dovrà accertare la piena competenza tecnica dei concorrenti e proporre la scelta del candidato per il posto messo a concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1924.

Il ministro: DE' STEFANI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(3ª *pubblicazione*).

Revoca del concorso alla cattedra di diritto internazionale della Regia università di Messina bandito col decreto Ministeriale 27 agosto 1921.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale in data 27 agosto 1921 col quale venne bandito fra gli altri il concorso per professore straordinario alla cattedra di diritto internazionale della Regia università di Messina;
Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Decreta:

E' revocato e dichiarato di nessun effetto, il decreto Ministeriale 27 agosto 1921 nella sola parte riguardante il concorso bandito per professore straordinario alla cattedra di diritto internazionale della Regia università di Messina.

Roma, addì 18 gennaio 1924.

Il Ministro: GENTILE.

BOSELLI GIUSEPPE *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.